



Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

servizi.sociali@comune.atzara.nu.it

Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 – 0784/65205 - fax 0784/65380 - P.I.00162890917

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. 3084

ATZARA, lì 15.06.2015

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 "DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO", APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE N. 56 DEL 21.04.2015 - ANNO 2015 - PROROGA

Ai sensi e per gli effetti della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", art. 11, comma 8 ed in seguito a Deliberazione della G.R. n. 12/19 del 27.03.2015 è indetto un bando di concorso pubblico per l'assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso residenziale.

Il presente bando definisce i criteri di individuazione dei beneficiari di contributi integrativi destinati ad abbassare il livello di incidenza dei canoni di locazione sui redditi, nonché le modalità di determinazione degli stessi contributi.

I contributi sono destinati ad integrare i canoni di locazione relativi all'anno 2015.

Le domande (allegato A) dovranno essere presentate al COMUNE DI ATZARA – Ufficio Servizi Sociali – Via V. Emanuele, 37 – 08030 Atzara, dal giorno 15.06.2015 al giorno 03.07.2015 o inviate a mezzo raccomandata A. R. e in tal caso farà fede il timbro di spedizione postale.

Alla scadenza sarà stilata una graduatoria degli aspiranti beneficiari che sarà trasmessa all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici per un'equa ripartizione, fra Comuni, delle risorse assegnate.

Le erogazioni delle contribuzioni in oggetto a favore dei partecipanti al presente bando, che siano in possesso dei requisiti necessari, è subordinata alla concessione degli importi previsti da parte della R.A.S., i contributi non saranno erogati né pretesi dagli interessati fino a che il finanziamento regionale non sia stato materialmente accreditato presso la Tesoreria comunale. Pertanto la formazione della graduatoria e l'ammissione delle richieste di contributo non vincola l'Amministrazione all'erogazione dello stesso. In caso di morosità accertata nel pagamento del

canone (risultante da provvedimento esecutivo di sfratto per morosità da parte del Tribunale), l'Amministrazione verificherà la possibilità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore.

La graduatoria sarà evasa proporzionalmente nei limiti delle risorse disponibili e a condizione che le stesse vengano assegnate, in osservanza dei criteri di seguito indicati.

ART. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.

Destinatari dei contributi sono titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Atzara e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. Per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel comune di Atzara e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).

ART. 2 – REQUISITI DEI BENEFICIARI.

- Per poter beneficiare dei contributi è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del presente bando e al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- a) essere, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, cittadini italiani ovvero cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 - b) essere cittadini immigrati regolari in possesso del certificato storico di residenza, come indicato all'art. 1 e residenti nel Comune di Atzara;
 - c) essere residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel Comune di Atzara alla data di presentazione della domanda;
 - d) non essere assegnatari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né conduttori di alloggi di proprietà comunale il cui canone di locazione sia equiparato a quello degli alloggi E.R.P.;
 - e) non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
 - f) essere titolari di un contratto di locazione (sussistente al momento della presentazione della domanda), riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, sito nel Comune di Atzara, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, reso in forma scritta e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda (i contratti stipulati dopo il 1998 non possono essere diversi da quelli contemplati nella L. 431/98. Non saranno pertanto ammessi patti in deroga, né contratti verbali);
 - g) essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, site nel comune di Atzara e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
 - h) di essere titolari di un contratto di locazione stipulato in data antecedente alla presentazione della domanda e valido per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto (in caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo

eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni, e costituirà economia da utilizzare per l'anno successivo);

- i) di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione, per l'intero anno 2015;
- j) essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali:

FASCIA	REDDITO	INCIDENZA CANONE/REDDITO	CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
Fascia A	ISEE (ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05.12.2013 in vigore dal 01.01.2015) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS: € 13.062,14	Rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%	€ 3.098,74
Fascia B	ISEE (ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05.12.2013 in vigore dal 01.01.2015) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari ad € 14.162,00	Rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%	€ 2.320,00

I requisiti di cui ai punti a), c), d), e) si riferiscono al nucleo familiare.

➤ Sono esclusi dalle agevolazioni:

1. i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
2. i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
3. i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
4. i nuclei familiari che ricevono per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, al momento della presentazione della domanda e dovranno essere dichiarati dall'interessato nella domanda di richiesta del contributo, redatta nell'apposito modello.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n° 223, alla data di pubblicazione del bando.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di ognuno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi con la stessa residenza anagrafica, anche se sono a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo, il richiedente deve far parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Atzara, i quali potranno essere ritirati presso:

- Ufficio Servizi Sociali, Via V. Emanuele, 37 – 08030 Atzara, dal Lunedì al Venerdì dalle 09:30 alle 11:30;
- o stampati dal sito istituzionale: www.comune.atzara.nu.it

e dovranno contenere:

- A) i dati anagrafici del richiedente;
- B) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 1) e 2) del presente bando;
- C) relativamente al canone:
 - l'ammontare del canone di locazione,
 - la decorrenza della locazione,
 - gli estremi della registrazione, ai sensi dell'ordinamento vigente, il tipo di contratto di locazione che deve essere ad esclusivo uso abitativo, per un alloggio nel Comune di Atzara, che non sia di Edilizia Residenziale Pubblica o di proprietà comunale (il cui canone locativo sia equiparato a quello previsto per gli alloggi ERP);
- D) l'indicazione dell'ISEE (ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05.12.2013 in vigore dal 01.01.2015);
- E) la composizione del nucleo familiare, con l'indicazione della presenza di componenti anziani e/o invalidi;
- F) l'indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti l'interessato;
- G) l'eventuale titolarità di provvedimento di separazione legale o divorzio, emesso in data non anteriore al 01.05.2010.

Si precisa che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in egual misura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE SARANNO ESCLUSE.

Si informano i cittadini interessati che:

- oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora da eventuali controlli non emerga la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- le condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità da parte delle competenti autorità sanitarie, devono essere dichiarate nella domanda e documentate con apposita certificazione che deve essere allegata alla domanda stessa;

- il contratto di locazione dell'immobile deve essere allegato in copia;
- deve essere allegata la ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno.

ART. 5- DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO.

Il contributo sarà calcolato sulla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario e sarà erogato come segue:

- FASCIA A: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza sino al 14% per un massimo di € 3.098,74;
- FASCIA B: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza sino al 24% per un massimo di € 2.320,00.

L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione.

Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

I contributi di importo inferiore a complessivi € 51,65 annui non saranno liquidati.

Il contributo sarà erogato con decorrenza dal 01.01.2015 per i contratti già in essere a quella data, mentre per i nuovi contratti stipulati successivamente, sarà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto e comunque fino al 31.12.2015. In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato ai componenti il nucleo familiare così come composto al momento della pubblicazione del bando.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di regolari ricevute fiscali a cura del richiedente, in fotocopia, di pagamento del canone di locazione, con la data di emissione, il numero progressivo di emissione, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore (tali ricevute dovranno essere consegnate, improrogabilmente, pena l'esclusione del contributo, dal 01.02.2016 al 01.03.2016), congiuntamente all'apposito modulo (allegato B). Nel caso di mancata presentazione delle ricevute fiscali o copia dei bonifici dei pagamenti effettuati il Comune darà corso alla revoca del beneficio concesso, che costituirà economia da utilizzare nell'anno successivo.

Eventuali economie maturate sui fondi assegnati saranno accantonate ed il loro utilizzo sarà disposto nell'annualità successiva.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Art. 6 – PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi:

- CONDIZIONI SOGGETTIVE:

1.

ISEE:	da € 0,00 fino a € 6.517,94	Punti 6
	da € 6.517,94 a € 13.035,88	punti 5
	da € 13.035,89 a € 16.157,82	punti 4
	da € 16.157,83 a € 19.416,54	punti 3
	da € 19.416,55 a € 22.675,26	punti 2
	da € 22.675,27 a € 23.761,50	punti 1

2.

Conduttore che paghi un canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto	dal 14% al 24%	Punti 1
	dal 25% al 50%	Punti 2

regolarmente registrato che incide sul reddito annuo fiscalmente imponibile del nucleo familiare:	dal 51% al 55%	Punti 3
	dal 56% al 60%	Punti 4
	dal 61% al 65%	Punti 5
	dal 66% al 70%	Punti 6
	dal 71% al 75%	Punti 7
	dal 76% al 80%	Punti 8
	dal 81% al 90%	Punti 9
	dal 91% al 95%	Punti 10
	oltre il 95%	Punti 11
(le percentuali saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore o per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali)		

3.

Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (punteggio non cumulabile con punto 4)	Punti 2
--	---------

4.

Presenza di soggetti invalidi o portatori di handicap:	in misura compresa tra il 67 ed il 74%;	punti 1
	in misura pari o superiore al 75%;	punti 2
	portatori di handicap certificato ai sensi della L. 104/92	punti 2

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e tale punteggio può essere applicato esclusivamente ad un unico componente del nucleo familiare nella misura relativa all'handicap posseduto.

5.

Nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilire la propria residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando (punteggio non cumulabile con punto 6)	Punti 2
--	---------

6.

Conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o massimo due persone, alla data di pubblicazione del bando	punti 2
--	---------

7.

Richiedente che abbia stipulato contratto di locazione in seguito di provvedimento di rilascio dell'immobile la cui esecuzione non ha avuto luogo in data anteriore al 01.05.2010	punti 1
---	---------

8.

Richiedente separato o divorziato risultante da provvedimento del Tribunale, emesso in data non anteriore al 01.05.2010	punti 2
---	---------

9.

Composizione nucleo familiare: per ciascun componente	punti 0,20
---	------------

10.

Titolare di contratto di locazione con canone locativo concordato ai sensi della L. 431/98	punti 3
--	---------

- CONDIZIONI OGGETTIVE:

11.

Richiedente che abita in alloggio che deve essere	Punti 3
---	---------

rilasciato a seguito: - provvedimento esecutivo di sfratto; - verbale di conciliazione giudiziaria; - ordinanza di sgombero.	
12.	
Situazione di coabitazione in uno stesso alloggio con altri nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità	Punti 2
13.	
Abitazione in alloggio non igienico, certificato dall'USL	Punti 2

ART. 7 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Il Responsabile dei Servizi Sociali entro 15 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande procederà alla formulazione della graduatoria che sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Durante il periodo di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare opposizione presso l'Ufficio dei Servizi Sociali. Il Responsabile del Servizio deciderà sui ricorsi pervenuti entro i successivi 7 giorni.

ART. 8- CONTROLLI.

Il Responsabile del Servizio Sociale si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della Dichiarazione Sostitutiva, il dichiarante, oltre alle sanzioni penali previste dalla Legge decade dal beneficio eventualmente acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato dati non precisi, per mero errore materiale nella compilazione, l'ufficio procedente, in fase istruttoria o comunque prima di erogare il beneficio, dovrà verificare la possibilità di sanare l'errore mediante una dichiarazione integrativa resa dall'interessato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il riscontro da parte dell'ufficio competente di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, influirà sull'esito della graduatoria.

ART. 9 INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI DEL DICHIARANTE (ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003).

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso il Comune di Atzara, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predetti finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati, compresi quelli sensibili, è obbligatorio per l'istruttoria della pratica Titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Atzara.

ART. 10 NORMA FINALE.

Per quanto previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 9 Dicembre 1998, n° 431, al D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 ed alle linee guida emanate dalla Regione Sardegna.

IL SINDACO
f.to Dr. Alessandro Corona



Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

servizi.sociali@comune.atzara.nu.it

Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 – 0784/65205 - fax 0784/65380 - P.I.00162890917

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CONTRIBUTI L. 431/98 – DOCUMENTI OBBLIGATORI SCADENZA 04.06.2015

1. **COPIA CONTRATTO LOCAZIONE** ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel comune di Atzara, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, stipulato ai sensi della normativa vigente, in forma scritta e regolarmente registrato presso l'agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda (i contratti stipulati dopo il 1998 non possono essere diversi da quelli contemplati nella L. 431/98, non saranno pertanto ammessi patti in deroga, né contratti verbali);
2. **RICEVUTA DI VERSAMENTO** dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno;
3. **ISEE**: (ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05.12.2013 in vigore dal 01.01.2015);
4. **SFRATTO**: provvedimento di rilascio dell'immobile, eseguito in data non anteriore al 01.05.2010;
5. **SEPARAZIONE/DIVORZIO**: provvedimento di separazione legale o divorzio, emesso in data non anteriore al 01.05.2010;
6. **INVALIDITA'**: copia certificato di invalidità recente se l'invalidità è pari o superiore al 67% e copia certificato attestante la L. 104/92;
7. **EXTRACOMUNITARI**: certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Sardegna.